Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



Anno 149º — Numero 86

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 aprile 2008

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI/** VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VEROL 10 ... 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledi)

Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
Serie speciale: Concorsì ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008.

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º aprile 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale. Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 marzo 2008.

Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari . . . Pag. 16

> Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 marzo 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 200 giorni, relativi all'emissione del 14 marzo DECRETO 17 marzo 2008.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni, relativi all'emissione del 14 marzo 2008......

Ministero della salute

DECRETO 19 marzo 2008.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Vera» di San Giorgio in Bosco, con la denominazione «In Bosco» -Società Sanpellegrino S.p.a. Pag. 17

DECRETO 26 marzo 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo», di Massa Pag. 18

DECRETO 26 marzo 2008.

Sospensione della validità dei decreti di riconoscimento delle acque minerali «Sacramora» e «San Giuliano», di Viserba. Pag. 18

DECRETO 26 marzo 2008.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito al Tagliamento», di S. Vito al

DECRETO 26 marzo 2008.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale

DECRETO 26 marzo 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Deograzia», di San Lucido . . . Pag. 20

DECRETO 31 marzo 2008.

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 gennaio 2008.

Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 Pag. 22

DECRETO 24 gennaio 2008.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 27 marzo 2008.

DECRETO 27 marzo 2008.

DECRETO 27 marzo 2008.

Modifica della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di orzo iscritte al relativo registro nazionale Pag. 27

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 15 febbraio 2007.

DECRETO 13 marzo 2008.

DECRETO 31 marzo 2008.

Incremento del numero dei posti disponibili presso la SSIS della Calabria per l'accesso a corsi riservati Pag. 34

Ministero della solidarietà sociale

DECRETO 24 gennaio 2008.

DECRETO 24 gennaio 2008.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 18 marzo 2008.

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 3 aprile 2008.

DETERMINAZIONE 3 aprile 2008.

DETERMINAZIONE 3 aprile 2008.

Università e-Campus Telematica

DECRETO RETTORALE 19 settembre 2007.

Modificazione allo statuto Pag. 42

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 28 febbraio 2008, n. 8.

Circolare concernente il «patto di stabilità interno» per gli anni 2008-2010 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Articolo 1, commi 379, 380 e 386, e articolo 3, comma 137, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CIRCOLARE 25 febbraio 2008, n. 4786.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Approvazione della delibera adottata in data 24-25 gennaio 2008 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionali (INARCASSA).

Pag. 92

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Domanda di registrazione della denominazione «Kainuun Rönttönen», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari Pag. 92

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88/L

LEGGE 18 marzo 2008, n. 69.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006.

08G0087

LEGGE 18 màrzo 2008, n. 70.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.

08G0088

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2008.

Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale.

DECRETO 18 marzo 2008.

Revisione del decreto ministeriale 27 luglio 2005, attuativo del comma 5 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica delle ricette.

08A02013 - 08A02014

DECRETO 26 marzo 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Deograzia», di San Lucido.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Deograzia» di San Lucido (Cosenza) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Deograzia» di San Lucido (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 26 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02272

DECRETO 31 marzo 2008.

Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta.

\odot

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 88, comma 2-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, il quale prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici, nonché le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dello stesso art. 88 o dall'art. 89;

Sentite la Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e la Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI);

Sentite la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM);

Considerato che la richiamata norma legislativa limita ai soli casi di estrema necessità e urgenza la possibilità di consegna al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, di un medicinale sottoposto a regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica;

Considerato che molti medicinali classificati come farmaci di automedicazione (OTC) o farmaci vendibili senza prescrizione medica (SOP) già consentono di far fronte, ad esempio in campo analgesico, ad alcune delle situazioni di urgenza;

Rilevato che non appare in ogni caso opportuno prevedere, in applicazione della citata norma, ipotesi e condizioni che possano scoraggiare un appropriato ricorso a prestazioni mediche anche attraverso i servizi di continuità assistenziale e di pronto soccorso;

Ritenuto comunque di prevedere un periodo sperimentale di attuazione della disciplina in questione per consentire eventuali integrazioni o correzioni alla luce dei primi mesi di esperienza;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 88, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 dell'art. 88 o dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

- 1. Qualora il medicinale venga richiesto per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:
- a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
- b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;
- c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativò trattamento;
- d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell'ambito della disciplina del presente decreto;
- e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

Art. 3.

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco, quali:

- a) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
- b) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.

Art. 4

1. In aggiunta alle ipotesi disciplinate negli articoli 2 e 3, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.

Art. 5.

- 1. In tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, fatta salva l'ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.
- 2. Il farmacista è altresì tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.

Art. 6.

- 1. La consegna da parte del farmacista di medicinali iniettabili è ammessa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 4. La consegna del medicinale iniettabile è ammessa altresì nelle ipotesi previste dall'art. 2, limitatamente all'insulina, e all'art. 3, limitatamente agli antibiotici monodose.
- 2. Non è ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

Art. 7.

- 1. Nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), quando il documento non indichi il farmaco da utilizzare nel trattamento, dall'art. 2, lettera d) e dall'art. 3, lettera b), il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata al registro di cui al comma 2 del presente articolo.
- 2. Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco.

Art. 8.

1. Entro il mese di dicembre 2008 la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani (FEDER-FARMA) e la Federazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM) raccolgono e comunicano al Ministero della salute e all'AIFA i dati relativi alla numerosità e alla tipologia dei casi di ricorso alle procedure di cui al presente decreto registrati fino alla data del 30 novembre 2008, formulando eventuali proposte di modifica della presente disciplina. Tale documentazione è trasmessa dal Ministero della salute, alla Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) e alla Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), per le rispettive valutazioni.

Art Q

- 1. Nulla è innovato per quanto riguarda l'erogazione di farmaci con onere a carico del SSN.
- 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro della salute: Turco

08A02398

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 gennaio 2008,

Definizione dei criteri quantitativi è temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ED

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa;

Decretano:

Art. 1.

Definizione di ricavi

- 1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale:
- a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione compatibilmente con i vincoli di legge l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per competenza;
- b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento, se nella propria ordinaria gestione compatibilmente con i vincoli di legge l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per cassa.